



MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA
COMITATO PROVINCIALE TRIESTE

TORNEO
TERGESTINO



CAMPIONATO TERGESTINO

COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 23 NOVEMBRE 2019

Il Giudice sportivo titolare ed il suo sostituto, assistiti dal rappresentante degli arbitri, presa visione dei referti arbitrali e degli altri documenti ufficiali hanno assunto le seguenti decisioni in merito all'omologazione delle gare sotto indicate e ai relativi provvedimenti disciplinari:

R i s u l t a t i

Atletico Una Volta	Voltaren F.C.	2 – 8
BirraReal	Bar Ferrari \ Oasi del Gelato	4 – 4
Mia Mare Cossa?	Paris Saint Gennar	6 – 3
Panificio Dafina	Wolf Bar	0 – 3 *
Corte Cafè F.C.	Cafè Portici \ Brocca Juniors	1 – 6
U.S. Garibaldi	Mujateam	3 – 3
Real Macelleria	Hellas Madonna	1 – 3
Taverna da Boè	I Sechi	4 – 4
Metfer \ Romania	I Diletti di Leotta	9 – 2
A Tutto Gas	Falegnameria Pecchiari	2 – 6
New Sound AB	I Meridionali	2 – 7
Aston Vigna Brezzilegni	Macelleria G&G \ Manzo Team	5 – 0
Hotel Urban	Sax Pub	6 – 2
Benevengo	Atletico Calcio a Sette	6 – 2
Gruppo Gigi 2016	MNK Adria	1 – 9
Slavs United	Deportivo La Carogna	7 – 4
Real Hold Boys	Real Panzetta	4 – 5
Terzo Tempo	Il Grande Buffo	3 – 1
La Curva Sud	Admira	3 – 8
Herta Vernello	Inazuma Seven	1 – 5
I Diletti di Leotta	Macelleria G&G \ Manzo Team	5 – 3
Bambus F.C.	Real Kokal \ Retrò Bar	3 – 7
I Sbronzi di Riace	F.C. Prosecco	8 – 4



PROVEDIMENTI A CARICO DELLE SOCIETA'

Gara ATLETICO UNA VOLTA – VOLTAREN F.C.

Questo Giudice Sportivo Territoriale, ritenuta la propria competenza in materia di posizioni irregolari di calciatori, procedeva all'espletamento degli accertamenti in merito alla posizione irregolare del giocatore **BAIS STEFANO 23.08.1992** già protagonista di un trasferimento dalla stessa alla formazione GARIBALDI in serie C (come procedura autorizzata dal regolamento) quindi il giocatore risultava impossibilitato a partecipare alla gara perché iscritto con quest'ultima.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si osserva che il calciatore **BAIS STEFANO** risulta inserito nella lista della società Garibaldi, pertanto, lo stesso, non poteva partecipare alla gara. Sulla base di quanto argomentato, questo Giudice Sportivo Territoriale, accertato che la società " ATLETICO UNA VOLTA ", in violazione al regolamento della manifestazione, ha fatto partecipare alla gara valevole per il campionato Tergestino, disputatasi il 18.11.2019 contro la società VOLTAREN F.C., il calciatore **BAIS STEFANO**, senza che quest'ultimo ne avesse titolo:

PER QUESTI MOTIVI

Delibera:

- 1) di omologare il punteggio di 2 - 8 come da risultato del campo a sfavore della soc. ATLETICO UNA VOLTA
- 2) di comminare una sanzione di € 10 e punti 10 in Coppa Disciplina alla società ATLETICO UNA VOLTA
- 3) di squalificare CRESEVIC MARCO Dirigente Responsabile della società ATLETICO UNA VOLTA per 2 giornate con la sanzione di € 6 e punti 6 in Coppa Disciplina
- 4) di comminare una sanzione di € 10 al giocatore BAIS STEFANO
- 5) di considerare valido il trasferimento in atto e quindi di considerare inoltre il giocatore BAIS STEFANO come componente della società GARIBALDI

Gara PANIFICIO DAFINA – WOLF BAR

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali

RILEVA

– che la gara in oggetto non si è conclusa per mancato numero minimo di giocatori in campo da parte della società PANIFICIO DAFINA;

OSSERVA

– che, a norma regolamento della manifestazione, la squadra che rimane con meno di 5 giocatori in campo è considerata rinunciataria;

TUTTO CIO' CONSIDERATO DELIBERA

- 1) di comminare alla società PANIFICIO DAFINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3;
- 2) di comminare alla società PANIFICIO DAFINA, a norma del regolamento, l'ammenda di € 7,00 (sette);
- 3) di considerare, a norma del regolamento, la società PANIFICIO DAFINA esclusa dalla coppa disciplina

Lista gara in ritardo **1,00 €** **P. 1**

I SECHI, REAL KOKAI

Lista gara incompleta **1,00 €** **P. 1**

MIA MARE COSSA (Mancata firma del dirigente responsabile)

MNK ADRIA (Mancata indicazione dati giocatore)

WOLF BAR (Mancata indicazione dati e firma del dirigente responsabile)

TERZO TEMPO (Mancata indicazione dati del dirigente responsabile)

MACELLERIA G & G (Mancata indicazione dati del dirigente responsabile)

REAL KOKAI (Mancata indicazione dati del dirigente responsabile)

LA CURVA SUD (Mancata indicazione dati del dirigente responsabile)

Richiesta 10' **1,00 €** **P. 1**

CORTE CAFE', LA CURVA SUD

PROVEDIMENTI A CARICO DEI GIOCATORI

Ammonizione 1° infrazione **€ 1,00** **P. 1**

FRANCO MATTIA

CAIOLA STEFANO

BALDE' MATTEO

CHIOLA NICOLA

UGUR ALI

MARCETTA ANTONIO

MISTRETTA JHONATAN

VISINTINA CUSMANO

KAFEXOLLI FERAT

MEDOLA PIETRO

VRH GIANLUCA

SETTANNI ALESSANDRO

MIA MARE COSSA

ATLETICO UNA VOLTA

WOLF BAR

WOLF BAR

MUJA TEAM

I MERIDIONALI

FAL. PECCHIARI

MACELLERIA G & G

PANIFICIO DAFINA

LA CURVA SUD

REAL KOKAI

BAMBUS

Ammonizione 2° infrazione	€ 1,00	P. 2
MUSSARI FERDINANDO (BIRRAREAL), IVKOVIC NIKOLA (HELLAS MADONNA), KELEMEN ALESSIO (ATLETICO CALCIO A 7), KELEMEN ALESSIO (REAL PANZETTA)		
Ammonizione 3° infrazione	€ 1,00	P. 2
KELEMEN ALESSIO (REAL PANZETTA), SCARRANTINO RICCARDO (MACELLERIA G & G)		
Squalifica per 1 giornata effettiva di gara	€ 2,00	P. 3
VARDABASSO ALEX (WOLF BAR) per quarta recidiva BALDE' MATTEO (WOLF BAR) per doppia ammonizione KAFEXHOLLI BUJAR (PANIFICIO DAFINA) per doppia ammonizione		
Squalifica per 2 giornata effettiva di gara	€ 4,00	P. 6
KAFEXHOLLI FERAT (PANIFICIO DAFINA) per ripetute offese nei confronti del direttore di gara BERISCHASELADIN (PANIFICIO DAFINA) per ripetute offese nei confronti del direttore di gara SETTANNI ALESSANDRO (BAMBUS) per ripetute offese nei confronti del direttore di gara		

Comunicazioni:

SI RICORDA AI DIRIGENTI RESPONSABILI DELLE SQUADRE PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI FA OBBLIGO AGLI STESSI DI CONSEGNARE, UNITAMENTE ALLA LISTA GARA REDATTA IN OGNI SUA PARTE, I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO PERSONALI IN CORSO DI VALIDITA' DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA GARA.

INOLTRE DI APPORRE I DATI E LA FIRMA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE O, IN SUA ASSENZA, DEL CAPITANO DELLA SQUADRA.

SI RICORDA CHE A TASSA RECLAMO PER LE SQUALIFICHE A PARTIRE DA TRE GIORNATE E' FISSATA IN €. 20

IL GIOCATORE TIZIANO DE NICOLA 15.12.1985 E' PREVENTIVAMENTE INIBITO ALLA PARTECIPAZIONE DEL TORNEO. PER ACCERTAMENTI DISCIPLINARI.

IL GIOCATORE CONTREAS GIONA 05.02.1999 E' AUTORIZZATO A PARTECIPARE AL TORNEO CON DECCORENZA 09.10.2019.

IL GIOCATORE DELISE ALBERTO 18.06.1974 E' AUTORIZZATO A PARTECIPARE AL TORNEO CON DECCORENZA 25.09.2019.